



**ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA SOCIE ADGI CASERTA APS ETS  
CON PEDISSEQUO ESTRATTO VERBALE CD DEL 1 GIUGNO**

Oggi 31 maggio 2024, ore 8:00 andata deserta in prima convocazione l'Assemblea straordinaria delle socie dell'ADGI Caserta APS ETS, presso la sede legale, sita in Caserta, alla via C. Battisti n.69, domicilio della Presidente in carica, avv. Anna Di Mauro, si riunisce, in seconda convocazione, alle ore 19:00 l'Assemblea straordinaria delle socie, in modalità on line, sulla piattaforma Google Meet, per discutere tra l'altro i seguenti capi dell'ordine del giorno:

**Modifiche Statuto e cambio Denominazione Associazione Donne Giuriste Italia ADGI Caserta aps ets.**

L'Assemblea è validamente costituita per la presenza delle seguenti socie:

- 1) Anna Di Mauro - Presidente
- 2) Iolanda Buono – Consigliera Segretaria
- 3) Angelica D'Addio - Vicepresidente
- 4) Stefania Turnaturi - Vicepresidente
- 5) Rosanna Sangiuliano – Consigliera Tesoriera
- 6) Imma Liguori
- 7) Pina Cupolino
- 8) Luciana Puoti
- 9) Teresa Carlotta Papa
- 10) Maria Carla Ferrara
- 11) Concetta Coletta
- 12) Fiorentina Orefice
- 13) Angela Dessì
- 14) Carla Cecere
- 15) Dora Cimmino
- 16) Iolanda Iavazzo
- 17) Italia Senese
- 18) Antonietta Cirillo
- 19) Marianna Di Caterino
- 20) Romina Antonia Volpe con delega a Fiorentina Orefice
- 21) Lucia Portento
- 22) Anna Maria Melenchi

Raggiunta la maggioranza qualificata delle socie, si apre l'Assemblea.

**Si delibera sulla modifica dello Statuto**

L'Assemblea procede all'abrogazione di ogni riferimento all'ADGI Nazionale e alla Federation International des Femmes des Carrieres Juridiques nello Statuto dell'Associazione Donne Giuriste Italia ADGI Caserta aps ets. Ferma rimane la natura giuridica dell'ente che è un'associazione non riconosciuta, col proprio codice fiscale e l'iscrizione al RUNTS.

Gli articoli che saranno cambiati sono i seguenti:

Art. 1: Denominazione;

Art. 1-1: Abrogato;

Art. 1-2: Abrogato;

Art. 3-2 lett b): Si abroga *all'ADGI* sostituendolo con *all'Associazione*;



Art. 4-3: Si abroga *dell'ADGI*, sostituendolo con *dell'Associazione*;

Art. 4-4: Si abroga *all'ADGI*, sostituendolo con *all'Associazione*;

Art. 4-8: lett. d) si abroga *dall'ADGI*, sostituendolo con *dall'Associazione*;

Art. 9-13: lett. a) Abrogato.

L'Assemblea approva all'unanimità i suddetti cambiamenti. Lo Statuto s'intende modificato.

L'Assemblea approva all'unanimità.

### **Si delibera sul cambiamento della denominazione dell'Associazione Donne Giuriste Italia ADGI – CASERTA**

La Presidente propone all'assemblea di cambiare la denominazione dell'Associazione Donne Giuriste Italia ADGI Caserta aps ets, oltre che in Associazione Donne Giuriste della Campania aps ets in DEA ossia Donne Europee in Azione per i diritti umani oppure in GEA ossia Giuriste Europee in azione per i diritti umani. Una socia propone DEGA ossia Donne Europee Giuriste in azione per i diritti umani.

Poiché, occorre controllare se detti acronimi siano già in uso, l'Assemblea, all'unanimità, dà mandato al Consiglio Direttivo, di effettuare tali ricerche, individuando una nuova denominazione che, comunque, non faccia perdere la connotazione "giuridica" alla stessa.

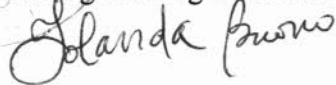
Il Consiglio Direttivo per il 1 giugno, sabato, fornirà questa nuova denominazione con un nuovo logo che dovrà dare un taglio anche più europeo all'associazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

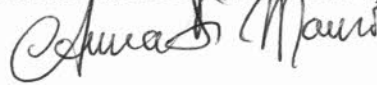
Alle ore 20:50 si chiude il verbale.

Caserta, 31 maggio 2024

Consigliera Segretaria 2024



Presidente ADGI CASERTA aps ets



### **ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ADGI CASERTA DEL 1 GIUGNO 2024**

Il Consiglio Direttivo si riunisce d'urgenza, **sabato 1 giugno 2024 ore 19.00**, a mezzo whatsappweb, per discutere del seguente ordine del giorno:

#### **Individuazione nuova denominazione associazione**

Sono presenti tutte le componenti del Consiglio Direttivo: Anna Di Mauro, Angelica D'Addio, Iolanda Buono, Rosanna Sangiuliano, Stefania Turnaturi

La presidente, avv. Anna di Mauro, espone che gli acronimi proposti in assemblea purtroppo sono già esistenti sul web oppure creano confusione con altri già esistenti. Propone allora di non usare nessun acronimo. Il CD approva all'unanimità.

Dopo varie proposte, **la denominazione scelta è "Giuriste 5.0 aps ets per i diritti umani"**.

Il CD approva all'unanimità.

Alle ore 19:30 si chiude il verbale.

Caserta, 1 giugno 2024

Consigliera Segretaria 2024



Presidente ADGI CASERTA aps ets



2000 年 12 月 17 日 星期日

PLATE 10. *Continued*

175



## STATUTO

### **Giuriste 5.0 aps ets per i diritti umani**

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE**

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **Giuriste 5.0 aps ets per i diritti umani**, (da qui chiameremo Associazione), che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, con sede sociale presso il domicilio della Presidente di volta in volta eletta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Caserta, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

1-1 Abrogato

1-2 Abrogato

#### **Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

2-1 L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi e valori della Costituzione Italiana, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti dell'Unione Europea e a tutte le Convenzioni e Trattati cui l'Italia dà piena ratifica per la tutela dei diritti umani e per la piena partecipazione della donna nel campo sociale, politico e lavorativo.

2-2 L'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale, in ottemperanza all'art. 5 Codice Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, quelle svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio (vedi nota n. 11379 del 4 agosto 2022 del Ministero del lavoro e ai sensi della nota n. 11379 del 4 agosto 2022 Ministero del Lavoro e del D.P.R. 135/2003), di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere

secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere la/e seguente/i azione/i:

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

2-3 L'Associazione promuove interventi legislativi attraverso proposte di legge, realizza dibattiti, tavole rotonde, convegni, incontri nazionali ed internazionali, opere editoriali, per lo studio dei problemi che possano investire la donna in via diretta o indiretta, approfondendo tematiche in materia antidiscriminatoria, non solo dal punto di vista giuridico ma, anche economico-sociale, collaborando con professionisti oltre enti privati e pubblici che si occupano della materia in ossequio alle leggi vigenti.

2-4 Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, etiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

### **Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE**

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie,

liberalità;

b) proventi delle “quote associative annuali” (ovvero del c.d. “tesseramento all’Associazione”) e delle eventuali “quote integrative”;

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

e) donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017; ogni altra somma ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

#### **Art. 4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE**

4-1 Sono considerati soci ordinari le laureati in giurisprudenza. Sono soci sostenitori quelli muniti di altri titoli di studio universitario che ne condividano e sostengano gli scopi e le finalità statutarie, che si impegnano ad accettare all’atto dell’iscrizione.

4-2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamento dell’Associazione.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci ed al socio è rilasciata una tessera di riconoscimento di appartenenza all’Associazione; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.

4-7 La quota sociale è annuale.

4.8 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d) il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dall'Associazione;
- e) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
- f) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

4-9 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-7 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 28 febbraio di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci;

4-10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile. 4-11 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:

- a) sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- c) tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- d) offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

## **Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

5-1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-2 La socia perde lo status per delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza delle componenti, in via immediata, che sarà comunicata, alla diretta interessata, nei 15 giorni successivi a mezzo pec dalla Presidente, per conoscenza alla Segretaria, o a mezzo raccomandata A/R, nelle seguenti ipotesi, con allegata la delibera stessa: -per disinteresse alla vita e alle attività sociali nel senso di non partecipare ad almeno un'assemblea

ordinaria in un anno sociale o ad un'attività di club in un anno sociale, senza giustificato motivo;

-per mancato contributo alle spese straordinarie quando deliberate secondo le indicazioni dello Statuto, senza giustificato motivo, da comunicarsi a mezzo pec o altro mezzo idoneo alla Presidente e per conoscenza alla Consiglieria Segretaria.

-per condotta che consiste in uno o più comportamenti ostili e/o squalificanti e/o gratuitamente aggressivi verso una o più socie e/o verso l'Associazione, diretti o indiretti, con qualsiasi mezzo (verbale, scritto, sui media e/o i social), che vengano a conoscenza di una o più socie o del Consiglio Direttivo attraverso foto, dichiarazioni, messaggistica. In questo caso, la decisione è presa dal Consiglio Direttivo su parere motivato dell'Assemblea ordinaria convocata per questo motivo esclusivo. Nella convocazione dovranno essere allegate tutte le prove documentali del caso. Alla riunione sarà invitata a partecipare la socia o le socie la cui condotta le pone a rischio di esclusione, per poter presentare la propria difesa e le proprie motivazioni. Al termine della riunione, l'Assemblea a maggioranza semplice delibera l'esclusione o meno. Il verbale della riunione è acquisito dal Consiglio Direttivo che prendendo atto della decisione dell'Assemblea comunica tutti gli atti alla socia o alle socie escluse "per condotta" comprensivo della motivazione.

Per giustificato motivo s'intende una causa occorsa e comunicata almeno quindici giorni prima dell'evento in programma ed è sufficiente la comunicazione semplice con qualsiasi mezzo alla Consiglieria Segretaria e/o Presidente, che sarà poi, valutato dal Consiglio;

-in caso di morosità di una quota sociale (annuale), ai sensi dell'art. 5-2 In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno, e dei principi e valori fondativi dell'A.D.G.I. il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può attivare la procedura indicata all'art. 13.

5-3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

## **Art. 6 - DIRITTO DI RIVALSA**

6-1 L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

## **Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

7-1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

## **Art. 8 – ASSEMBLEA**

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

8-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative.

8-4 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

8-5 Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Non sono ammesse deleghe di voto.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa.

8-8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Novembre, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

8-11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

8-12 Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8-14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante

comunicazione scritta, almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti.

8-16 L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge ogni due anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva annualmente il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-17 L'Assemblea straordinaria:

- a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine biennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

8-18 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

## **Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri eletti dalla Assemblea tra i soci con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi.

9-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi, salvo quanto disposto all'art. 9-16. Allo spirare del mandato della Presidente decade tutto il Consiglio Direttivo.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: n. 2 Vice Presidenti, Consigliere di Segreteria, Consigliere di Tesoreria. Il

Presidente sceglie i Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordiatore dell'Associazione.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo stesso.

9-6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

9-8 Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.

9-9 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

9-10 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9-11 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-12 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

9-13 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a) Abrogato;
- b) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di dicembre, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- c) la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
- d) l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- f) la fissazione delle quote sociali;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliere, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

9-14 I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.

9-15 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.  
9-16 Il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice (2+1 dei componenti), senza il voto della Presidente in carica, può proporre all'Assemblea ordinaria, il rinnovo del mandato alla Presidente per ulteriori tre anni, superando il limite dei due mandati consecutivi. La delibera del Consiglio Direttivo è allegata alla Convocazione dell'Assemblea ordinaria, indicando data ed orario della prima e seconda convocazione, con un unico punto all'ordine del giorno: "Proposta di ricandidatura alla Presidente extra mandato". La Convocazione è inviata altresì alla Presidente in carica. L'Assemblea ordinaria è convocata dalla Consigliera più anziana di età, almeno un mese prima della scadenza del mandato, che delibera validamente con votazione a maggioranza semplice (metà +1 delle presenti), sia in prima che seconda convocazione. Una volta ottenuta la delibera, la Consigliera Segretaria comunica la volontà dell'Assemblea alla Presidente, la quale esprime la propria volontà di aderire o meno alla proposta entro e non oltre 10 giorni.

#### **Art. 10 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

11-1 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

11-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

11-3 : Il bilancio di esercizio dopo la registrazione al RUNTS sarà redatto secondo gli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 12 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

12-1 La durata dell'Associazione è illimitata.

12-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

12-3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

### Art. 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

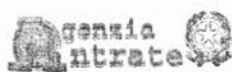
13-1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

### Art. 14 - NORME APPLICABILI

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

14.2. Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

14.3. Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

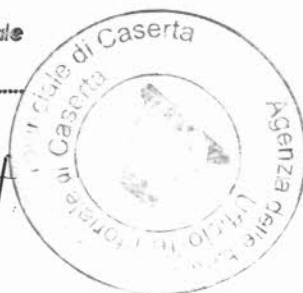


Direzione Provinciale di Caserta  
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il ..... originale

dell'atto registrato al n. 1184

Versati diritti per € 200,00  
Caserta, 10/06/2024



13.1. In mancanza dell'Associazione, il Tribunale  
 13.2. Il regolamento dell'Associazione deve essere approvato su ordine del  
 presidente e con le maggioranze previste nel precedente articolo 13.1. A tal fine, il  
 presidente nominerà i delegati.  
 13.3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il Tribunale  
 designerà un amministratore della stessa, il quale sarà diverso  
 dall'amministratore precedente (art. 13.3).

#### ART. 13 - CALENDRO A COMPROMISSO

13.1. Qualunque controversia relativa all'Associazione o al regolamento della  
 stessa, sia essa di natura civile o commerciale, sarà decisa dal Tribunale  
 di competenza, senza che possa essere agito il ricorso per cassazione. Il  
 presidente nominerà i delegati.  
 13.2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il Tribunale  
 designerà un amministratore della stessa, il quale sarà diverso  
 dall'amministratore precedente (art. 13.2).

#### ART. 14 - NORME APPLICATIVE

14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del  
 commercio e in mancanza di quanto stabilito nel presente articolo, si applicano le  
 disposizioni contenute nel Libro I del Codice Civile e nelle leggi, regolamenti e  
 decreti.  
 14.2. Il presente statuto sarà approvato dall'Associazione e sarà depositato presso  
 il Tribunale di competenza, senza che possa essere agito il ricorso per cassazione.  
 14.3. Il Tribunale è l'organo competente per la risoluzione delle controversie  
 relative all'Associazione e al presente regolamento, senza che possa essere  
 agito il ricorso per cassazione. Il Tribunale designerà un amministratore della  
 stessa, il quale sarà diverso dall'amministratore precedente (art. 14.3).

*[Handwritten signature and stamp]*